



Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo

A.C. 3139

Dossier n° 227 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale
1 agosto 2016

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	3139
Titolo:	Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo
Iniziativa:	Parlamentare
Iter al Senato:	Sì
Numero di articoli:	6
Commissioni competenti:	II Giustizia, XII Affari sociali
Sede:	referente
Stato dell'iter:	in corso di esame in sede referente

Contenuto

La proposta di legge, già approvata dal Senato e modificata in sede referente dalla II Commissione, è composta da **otto articoli**. Il testo prevede un complesso di misure volte alla **tutela dei minori dai fenomeni di bullismo e cyberbullismo**, con particolare riferimento ad azioni di carattere preventivo e formativo rivolte anche a soggetti minori di 21 anni.

All'**articolo 1** - dopo aver delineato le finalità dell'intervento - sono fornite le **definizioni** di bullismo e cyberbullismo.

Il **bullismo** è definito come l'aggressione o la molestia ripetuta, da parte di singoli o più persone, nei confronti di una o più vittime percepite come vulnerabili allo scopo di ingenerare in essi timore ansia o isolamento ed emarginazione; sono manifestazioni di bullismo una serie di comportamenti di diversa natura: atti vessatori, pressioni e violenze fisiche e psicologiche, istigazione all'autolesionismo e al suicidio, minacce e furti, danneggiamenti, offese e derisioni relative alla razza, alla lingua, alla religione, all'orientamento sessuale, all'opinione politica, all'aspetto fisico o alle condizioni personali e sociali della vittima.

Il **cyberbullismo** è, invece, definito come fenomeno che si manifesta attraverso un atto o una serie di atti di bullismo (come sopraindividuati) che si realizzano attraverso la rete telefonica, la rete Internet, i social network, la messaggistica istantanea o altre piattaforme telematiche. Ulteriori manifestazione di bullismo telematico sono: la realizzazione e diffusione online di immagini, registrazioni o altri contenuti aventi lo scopo di offendere l'onore e la reputazione della vittima; il furto d'identità e la sostituzione di persona aventi lo scopo di manipolare i dati personali della vittima e diffondere informazioni lesive del suo onore e della sua reputazione.

L'articolo 1 definisce, inoltre, quale **gestore del sito Internet** ai fini del provvedimento il prestatore di servizi della società d'informazione, diverso da quello degli articoli 14, 15 e 16 del decreto legislativo n. 70/2003, che sulla rete Internet cura la gestione di un sito. Appaiono sostanzialmente esclusi dalla definizione di "gestore del sito Internet", e quindi dall'ambito di applicazione del provvedimento, gli *access provider* (cioè i provider che forniscono connessione ad Internet, come Vodafone o Telecom Italia), nonché i *cache provider*, cioè i provider che memorizzano temporaneamente siti web, e i motori di ricerca (come Google). Rientrano invece nella definizione di "gestori del sito Internet" tutti i fornitori di contenuti su Internet. La definizione accolta sembra quindi escludere una responsabilità delle tipologie di provider sopra richiamate per i contenuti memorizzati, in coerenza con il principio di non responsabilità affermato dagli articoli 15 e 16 del citato decreto legislativo.

L'**articolo 2** prevede - in caso di atti di cyberbullismo - la possibilità per ciascuno, anche minore ultraquattordicenne, nonché per il genitore del minore, di rivolgere **istanza al**

[Bullismo e cyberbullismo: definizioni](#)

[Istanza al gestore](#)

gestore del sito Internet (del social media, del servizio di messaggistica istantanea o di ogni rete di comunicazione elettronica) nonché al Garante della privacy, per ottenere provvedimenti inibitori e prescrittivi a sua tutela (**oscuramento, rimozione o blocco dei dati personali** diffusi in rete), previa conservazione dei dati originali. Davanti al citato **Garante per la protezione dei dati personali** è possibile ottenere una **tutela rafforzata** quando il responsabile non abbia provveduto entro 24 ore dalla richiesta all'adozione dei provvedimenti indicati; in tal caso, il Garante vi provvede direttamente. Specifici obblighi sono posti dall'art. 2 in capo ai gestori dei siti, che devono dotarsi entro 30 gg. dall'entrata in vigore della legge, di specifiche **procedure** per il recepimento e la gestione delle richieste di oscuramento, rimozione o blocco dei dati; analoghi obblighi riguardano la comunicazione di tali procedure sull'*home page* degli stessi siti.

L'**articolo 3**, dispone l'istituzione, con DPCM, di un **tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo**, senza oneri per la finanza pubblica. Al tavolo, presso la Presidenza del Consiglio, partecipano rappresentanti dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, del Garante per l'infanzia e l'adolescenza, del Comitato di applicazione del codice di autoregolamentazione media e minori, del Garante per la protezione dei dati personali e delle organizzazioni che sono già coinvolte nel programma *Safer Internet Italia*. Allo stesso tavolo - coordinato dal MIUR - prende inoltre parte, sia una rappresentanza delle associazioni studentesche e dei genitori, sia una rappresentanza delle associazioni attive nel contrasto al bullismo. Il tavolo tecnico è chiamato, in particolare:

Il tavolo tecnico presso la Presidenza del Consiglio

- a redigere, entro 60 gg. dal suo insediamento, un **piano di azione integrato** per il contrasto e la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione Europea in materia;
- a realizzare un **sistema di raccolta dati** per monitorare il fenomeno e la sua evoluzione.

Il piano d'azione è integrato con il **codice di autoregolamentazione** per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo (rivolto sia agli operatori che forniscono servizi di *social networking*, sia agli altri operatori delle rete Internet), che deve prevedere l'istituzione di un **comitato di monitoraggio** al quale è assegnato il compito di identificare **procedure e formati standard** per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi dato personale del minore diffuso in rete. Con il piano di azione integrato devono essere inoltre stabilite le iniziative di informazione e di prevenzione del fenomeno del cyberbullismo che sono rivolte ai cittadini, coinvolgendo in particolare i **servizi socio-educativi** presenti sul territorio. Alla Presidenza del Consiglio è affidato il compito di attivare sui principali media **campagne informative** di prevenzione e sensibilizzazione sul fenomeno del cyberbullismo. **Obblighi di relazione** annuale alle Camere sulle attività svolte dal citato tavolo tecnico sono, infine previsti in capo al MIUR.

Appare opportuno specificare se anche il codice di autoregolamentazione, previsto al comma 3 dell'articolo 3, deve essere adottato - come il piano di azione integrato - entro il termine di 60 giorni.

Inoltre, andrebbe valutata l'opportunità di chiarire maggiormente - al fine di evitare incertezze in sede applicativa - se l'istanza al gestore prevista all'articolo 2 possa comunque essere inoltrata, anche nelle more della definizione delle procedure e dei formati standard per la suddetta istanza, che compete al comitato di monitoraggio istituito con il codice di autoregolamentazione ai sensi dell'articolo 3, comma 3.

L'**articolo 4** prevede l'adozione, da parte del MIUR, di **linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo nelle scuole**, anche avvalendosi della collaborazione della polizia postale. Le linee di orientamento devono includere, tra gli **obiettivi**, la formazione del personale scolastico, la promozione di un ruolo attivo degli studenti nella prevenzione e nel contrasto dei fenomeni nelle scuole, la previsione di misure di sostegno e rieducazione dei minori coinvolti, un sistema di *governance* efficace, diretto dal MIUR.

Misure in ambito scolastico

L'art. 4 prevede, poi, l'istituzione **in ogni scuola** di un docente con funzioni di **referente per le iniziative contro il bullismo e il cyberbullismo**. La stessa disposizione demanda agli uffici scolastici regionali la promozione della pubblicazione di bandi per il **finanziamento di progetti** di particolare interesse elaborati da reti scolastiche per **azioni integrate di contrasto al cyberbullismo ed educazione alla legalità**. Alle scuole di ogni ordine e grado è demandata la promozione per l'**educazione all'uso consapevole delle rete Internet** e ai diritti e doveri derivanti dal suo utilizzo. **Progetti di sostegno** dei minori vittime di atti di bullismo e cyberbullismo nonché iniziative rieducative - anche attraverso attività riparatorie - dei minori autori degli stessi atti sono adottati dai servizi sociali territoriali.

L'**articolo 4-bis** affida al dirigente scolastico il compito di **informare tempestivamente i**

genitori dei minori coinvolti in atti di bullismo o cyberbullismo. Sentite le famiglie e valutata la gravità degli episodi, il dirigente convoca i minori coinvolti, il referente scolastico (v. art. 4) e i rappresentanti di classe per l'**adozione delle misure necessarie** (di sostegno e disciplinari). Viene previsto l'aggiornamento degli attuali **regolamenti scolastici** con i necessari riferimenti a bullismo, cyberbullismo e relative sanzioni disciplinari.

L'**articolo 5** prevede misure di sostegno all'**attività della Polizia postale**, cui sono inoltre assegnati **obblighi annuali di relazione** al tavolo tecnico (di cui all'art. 3) sui risultati dell'attività di contrasto al cyberbullismo. In particolare, per le attività in ambito scolastico connesse all'uso sicuro di Internet e alla prevenzione del cyberbullismo, è previsto un finanziamento di 220.000 euro all'anno nel triennio 2016-2018 a favore del *Fondo per il contrasto alla pedopornografia su Internet*, istituito dalla legge 48 del 2008 nello stato di previsione del Ministero dell'interno.

Sostegno
dell'attività della
Polizia postale

L'**articolo 6** riguarda l'**ammonimento del questore**, la cui disciplina è mutuata da quella dello stalking (art. 612-bis c.p.) e appare finalizzata sia ad evitare il ricorso alla sanzione penale che a rendere il minore consapevole del disvalore del proprio atto. Viene previsto che, per atti di bullismo che non costituiscano reati procedibili d'ufficio, fino a quando non sia stata proposta querela o presentata denuncia, il questore - assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti - potrà convocare il responsabile ammonendolo oralmente ed invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge; dell'ammonimento è redatto processo verbale. Se l'ammonito è minorenne, il questore convoca con l'interessato almeno un genitore (o altro esercente la potestà genitoriale).

L'ammonimento
del questore

Infine, l'**articolo 6-bis** introduce nell'art. 612-bis c.p. una **nuova circostanza aggravante del reato di atti persecutori (stalking)**. Attualmente lo stalking commesso per via informatica o telematica è sanzionato con un aumento di pena fino a un terzo (la pena base è la reclusione da 6 mesi a 5 anni); la modifica introdotta comporta per lo **stalking informativo o telematico** la **reclusione da 1 a 6 anni**; analoga pena è prevista se il reato è commesso con specifiche, insidiose modalità: con scambio di identità e l'invio di messaggi o divulgazione di testi o di immagini ovvero mediante diffusione di dati sensibili immagini o informazioni private, carpiti con l'inganno o con minacce o comunque detenuti o, ancora, mediante realizzazione e diffusione di documenti contenenti la registrazione di fatti di violenza e di minaccia. Lo stesso art. 6-bis novella l'art. 240 c.p. prevedendo la **confisca obbligatoria** dei beni e degli strumenti informatici e telematici utilizzati per la commissione del reato di atti persecutori.

Modifiche al
codice penale

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Le disposizioni della proposta di legge riguardano prevalentemente interventi di carattere formativo e educativo e possono essere ricondotte in gran parte alla materia dell'*istruzione*, le cui norme generali sono riservate dalla Costituzione alla competenza esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lett. n). Altre disposizioni riguardano l'*ordinamento civile* e penale, anch'esso di competenza esclusiva statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. l, Cost.

cost227

Servizio Studi
Dipartimento Giustizia

st_giustizia@camera.it - 066760-9148

 CD_giustizia

Servizio Studi
Dipartimento Affari Sociali

st_affarisociali@camera.it - 066760-3266

 CD_sociale



Deputati e Organi [Lavori](#) [Documenti](#) [Comunicazione](#) [Conoscere la Camera](#) [Europa](#) [Internazionale](#)

Accesso rapido



Stai consultando: Camera dei deputati > Lavori > Attività Legislativa > Progetti di legge > Atto Camera

Agenda dei Lavori

Resoconti

Attività Legislativa

Progetti di legge

Emendamenti

Leggi

Decreti legislativi

Attività di indirizzo,
controllo e conoscitiva

Parlamento in seduta
comune

LAVORI PREPARATORI DEI PROGETTI DI LEGGE PROFONDIMENTI

Atto Camera: 3139

Proposta di legge: S. 1261. - Senatori ELENA FERRARA ed altri: "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo"(approvato dal Senato) (3139)

Iter Testi Emendamenti Esame in Commissione Discussione in Assemblea **Dossier**

Votazioni OpenData

Documentazione degli uffici

Dossier	Titolo	Note
Servizio Studi 227 (1 agosto 2016)	Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo - A.C. 3139	Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale
Servizio Studi 315 (24 giugno 2015)	Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo - A.C. 3139 e abb. - Schede di lettura	Schede di lettura
Servizio Bilancio dello Stato 417 (2 agosto 2016)	(AC 3139) Disposizioni a tutela de minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo	



Camera dei deputati

La Presidente della Camera

Il Senato della Repubblica

Parlamento.it

Altre istituzioni

Portale storico
WebTv
YouTube
Portale Luce - Camera

EVENTI IN AGENDA
ATTIVITÀ INTERNAZIONALI
INTERVENTI E DISCORSI
COMUNICATI STAMPA
ARTICOLI E INTERVISTE

L'ISTITUZIONE
LAVORI DEL SENATO
LEGGI E DOCUMENTI
ATTUALITÀ
RELAZIONI CON I CITTADINI

PARLAMENTO IN SEDUTA COMUNE
ORGANISMI BICAMERALI
SEMESTRE UE
RAPPORTI INTERNAZIONALI
POLO BIBLIOTECARIO PARLAMENTARE
NORMATTIVA: IL

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
UNIONE EUROPEA
CORTE COSTITUZIONALE

